

Pantytex S.p.A.

- Whistleblowing Policy -

Ed.	Data decorrenza	Oggetto
00		Adozione del documento
01		Revisione del documento

INDICE

SCOPO	3
AMBITO DI APPLICAZIONE	3
RIFERIMENTI E DEFINIZIONI	3
OGGETTO E CONTENUTO DELLA SEGNALAZIONE	3
I CANALI DI SEGNALAZIONE	4
GESTIONE DELLA SEGNALAZIONE	6
PROCEDIMENTO DI VALUTAZIONE	6
TUTELA DEL SEGNALANTE	7
IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	10
DIFFUSIONE	10
IL SISTEMA SANZIONATORIO	11

SCOPO

La presente *policy* ha lo scopo di individuare e disciplinare il processo di ricezione, analisi e trattamento delle Segnalazioni – anche in forma anonima o confidenziale – effettuate da chiunque, secondo modalità volte a tutelare la riservatezza dell'identità del Segnalante.

AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente documento si applica a PANTYTEX S.p.A. (d'ora in avanti, anche "la Società") e a tutte le sue unità locali ed entra in vigore a partire dalla data di approvazione del Consiglio di amministrazione intervenuta in data 17/12/2023.

RIFERIMENTI E DEFINIZIONI

Nell'ambito della *Whistleblowing Policy* si fa riferimento alla seguente documentazione:

- D. Lgs. 179/2017 – Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato.

Inoltre, con le seguenti definizioni si intende precisare il significato che viene attribuito a taluni termini utilizzati:

- **Segnalazione:** comunicazione che ha ad oggetto fatti o comportamenti costituenti illeciti o irregolarità, posti in essere in violazione di leggi, regolamenti, provvedimenti delle autorità.
- **Segnalante o Whistleblower:** chiunque venga direttamente o indirettamente a conoscenza di un comportamento illecito, di una irregolarità o di una violazione delle procedure aziendali ed effettui la Segnalazione.
- **Segnalato:** soggetto cui viene addebitato il comportamento oggetto di Segnalazione.

OGGETTO E CONTENUTO DELLA SEGNALAZIONE

La Segnalazione può avere ad oggetto condotte penalmente rilevanti o realizzate in violazione di leggi e regolamenti, nonché inottemperanza e condotta irregolare, che coinvolgano direttamente o indirettamente PANTYTEX S.p.A.

La Segnalazione deve essere circostanziata e fondata su elementi di fatto precisi e concordanti e, quindi, deve preferibilmente contenere i seguenti elementi:

- le generalità del Segnalante, nell'ipotesi in cui il soggetto che compie la Segnalazione non opti per la modalità anonima;
- una chiara e completa descrizione dei fatti oggetto di Segnalazione;

- se conosciute, le circostanze di tempo e di luogo in cui sono stati commessi;
- se conosciute, le generalità o altri elementi (come la qualifica e il servizio in cui svolge l'attività) che consentano di identificare il soggetto/i che ha/hanno posto/i in essere i fatti segnalati;
- l'indicazione di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti oggetto di Segnalazione;
- l'indicazione di eventuali documenti che possono confermare la fondatezza di tali fatti;
- ogni altra informazione che possa fornire un utile riscontro circa la sussistenza dei fatti segnalati.

Ne consegue che non verranno prese in considerazione le Segnalazioni fondate su meri sospetti o voci. In questa prospettiva, è opportuno che le predette siano il più possibile circostanziate e offrano il maggior numero di elementi, al fine di consentire alla Società di effettuare le dovute verifiche.

Le Segnalazioni anonime rientrano nell'oggetto del presente documento solo se rispettano i requisiti di cui sopra.

I CANALI DI SEGNALAZIONE

Tenuto conto che la Società intende tutelare la riservatezza dell'identità del Segnalante, in accordo con le normative di riferimento, ha ritenuto di attribuire il flusso di gestione delle Segnalazioni all'Avv. Massimiliano Giovanni Crespi del foro di Busto Arsizio, con Studio in Busto Arsizio (21052-VA), Via Zappellini, 7, istituendo a tal fine idonei e specifici canali di trasmissione della comunicazione.

In particolare, PANTYTEX S.p.A. ha predisposto e messo a disposizione i seguenti canali di trasmissione della segnalazione:

1. Canale di posta istituzionale dedicato, usufruendo della cassetta postale appositamente installata per ricevere le Segnalazioni *whistleblowing* collocata al civico 92 in prossimità del rilevatore di presenze, utilizzando la doppia busta chiusa, così da assicurare che il Segnalante non venga in alcun modo tracciato e indirizzata «**All'attenzione dell'avv. Massimiliano Giovanni Crespi Riservata Personale**»
2. "Portale di Gestione delle Segnalazioni" (di seguito Portale) accessibile al seguente link [https:// https://pantytex.smartleaks.cloud/#/](https://https://pantytex.smartleaks.cloud/#/) pubblicato anche sul sito internet aziendale <http://www.pantytex.com> nella sezione "Whistleblowing". Il Segnalante può inviare le proprie Segnalazioni mediante le funzionalità messe a disposizione sul Portale e di seguito descritte, che, nel rispetto dei prescritti requisiti di riservatezza, consentono sia di inviare una Segnalazione in via telematica tramite il Portale stesso. L'accesso al Portale è soggetto alla politica "no-log" al fine di impedire l'identificazione del Segnalante che intenda rimanere anonimo. Tuttavia, se si effettua una Segnalazione tramite dispositivi aziendali o tramite dispositivi connessi alla rete aziendale, potrebbe essere possibile l'identificazione del punto di

accesso al portale (indirizzo IP). Pertanto, se si vuole effettuare una Segnalazione anonima, occorre procedere come di seguito indicato:

- non effettuare la segnalazione da un PC o dispositivo fornito dall'azienda o connesso alla rete intranet aziendale;
- accedere al sistema di segnalazione direttamente copiando o scrivendo l'indirizzo URL in un browser Internet piuttosto che cliccando su un link
- non fornire i propri dati personali.

Quando il Segnalante effettua una segnalazione tramite il Portale, il sistema genera automaticamente un codice univoco a titolo di ricevuta assegnato al caso. Detto codice univoco a titolo di ricevuta servirà al Segnalante per accedere al canale di comunicazione sicuro del Portale e alle successive comunicazioni riguardanti la Segnalazione al fine di: monitorarne lo stato di avanzamento, inserire ulteriori elementi per circostanziare la segnalazione, fornire le proprie generalità, rispondere ad eventuali domande di approfondimento.

Il Portale permette, infatti, di instaurare una comunicazione sicura tra segnalante e ricevente assicurando, su volontà del Segnalante, l'anonimato. Attraverso il canale informatico e quindi tramite il software del Portale il Segnalante verrà guidato in ogni fase della segnalazione e gli verranno richiesti, al fine di circostanziare al meglio la stessa, una serie di campi da compilare rispettando i requisiti richiesti. Il Segnalante dovrà selezionare il riquadro "Inviare una segnalazione" e indicare l'area aziendale interessata a cui intende inviare la Segnalazione. Successivamente il Segnalante potrà indicare l'oggetto della Segnalazione selezionandolo tra le opzioni disponibili, descrivere i fatti che intende segnalare e allegare eventuale documentazione. Una volta compilato il form, il Segnalante potrà scegliere se inviare la segnalazione in forma anonima (come sopra indicato) o se in alternativa fornire i propri dati identificativi e di contatto (telefono e e-mail). Qualora il Segnalante volesse rimanere anonimo, non potrà ricevere alcun riscontro alla propria segnalazione.

3. Segnalazione Esterna all'ANAC.

Il Segnalante può ricorrere al canale di segnalazione esterna dell'ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione), solo ed esclusivamente nelle seguenti ipotesi:

- non è prevista, nell'ambito del suo contesto lavorativo, l'attivazione obbligatoria del canale di segnalazione interna ovvero questo, anche se obbligatorio, non è attivo o, anche se attivato, non è conforme a quanto previsto dall'articolo 4 del Decreto;
- mancato seguito ad una segnalazione già effettuata internamente;
- il Segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
- il Segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

Si può effettuare una segnalazione esterna all'ANAC accedendo al seguente link: <https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing>

GESTIONE DELLA SEGNALAZIONE

Le Segnalazioni inviate tramite il Portale sono ricevute da soggetto esterno all'organizzazione della Società specificamente formato sia in materia di *Whistleblowing* sia con riguardo alle connesse ricadute in materia di privacy, e autorizzato dalla Società stessa alla gestione del canale e delle Segnalazioni. La Società garantisce che tale soggetto (di seguito "Gestore") operi in autonomia e con garanzie di indipendenza nello svolgimento di tali mansioni. In Pantytex S.p.A. il "Gestore" è individuato nell'Avv. Massimiliano Giovanni Crespi del foro di Busto Arsizio con Studio in Busto Arsizio (21052-VA), Via Zappellini, 7.

Nello svolgimento dell'attività gestoria, il Gestore:

- a) rilascia al Segnalante avviso di ricevimento della Segnalazione entro 7 (sette) giorni dalla data di ricezione utilizzando i recapiti che il Segnalante ha indicato come contatto; nel caso in cui sia impossibile interagire con il Segnalante sarà contraddistinta come Segnalazione Non Gestibile;
- b) mantiene le interlocuzioni con il Segnalante e può richiedere a quest'ultimo, se necessario, integrazioni;
- c) dà diligente seguito alle Segnalazioni ricevute;
- d) fornisce riscontro alla Segnalazione entro tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della Segnalazione.
- e) conserva la segnalazione, previo consenso del Segnalante alla registrazione, all'interno di un dispositivo idoneo alla conservazione e all'ascolto.

Nel caso in cui non si possa procedere alla registrazione (ad esempio, perché il segnalante non ha dato il consenso) sarà stilato un verbale che dovrà essere sottoscritto anche dalla persona segnalante alla quale verrà rilasciata una copia, oltre che dal soggetto che ha ricevuto la dichiarazione.

Il Gestore è altresì competente per fornire le informazioni sull'utilizzo del canale di Segnalazione interna, sulle procedure e sui presupposti per effettuare le segnalazioni interne, così come descritto nella presente policy.

Le segnalazioni anonime sono accettate solo qualora siano adeguatamente circostanziate e in grado di far emergere fatti e situazioni determinate, viceversa in ipotesi contraria e, quindi, quando le Segnalazioni risultano prive di tutte le informazioni necessarie per individuare inequivocabilmente gli autori della condotta illecita segnalata, la Segnalazione inevitabilmente non potrà ricevere un riscontro.

PROCEDIMENTO DI VALUTAZIONE

Ricevuta la Segnalazione, il Gestore prende in carico la Segnalazione procede preliminarmente a verificare la sussistenza dei requisiti essenziali della Segnalazione per valutarne l'ammissibilità.

All'esito di tale vaglio preliminare, laddove non ricorra alcuna delle suddette condizioni, il Gestore archivia la segnalazione poiché improcedibile.

La Segnalazione è considerata inammissibile e viene archiviata per i seguenti motivi:

- a) contenuto generico della Segnalazione tale da non consentire la comprensione dei fatti ovvero segnalazione di illeciti corredata da documentazione non appropriata o inconferente;
- b) Segnalazione riguardante materie non rientranti nell'ambito di applicazione della normativa Whistleblowing;
- c) assenza dei presupposti per l'effettuazione della Segnalazione con particolare riferimento alla persona del Segnalante;
- d) produzione di sola documentazione in assenza della Segnalazione di condotte illecite.

Ove quanto segnalato non sia adeguatamente circostanziato, il Gestore può chiedere elementi integrativi al Segnalante tramite il sistema di comunicazione sicura del Portale.

Se, viceversa, ne ricorrono i presupposti, i Destinatari delle Segnalazioni avviano l'istruttoria, svolgendo le necessarie indagini: nello specifico, verificano la fondatezza delle circostanze rappresentate nella Segnalazione attraverso ogni attività che ritengono opportuna, compresa l'audizione di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti segnalati, nel rispetto dei principi di imparzialità, riservatezza e tutela dell'identità del Segnalante.

I Destinatari delle Segnalazioni, sulla base di una valutazione dei fatti oggetto della Segnalazione, possono decidere, in caso di evidente e manifesta infondatezza, di archiviare la Segnalazione senza rilievi o raccomandazioni di azioni correttive, mentre nelle ipotesi di dolo o di colpa grave del Segnalante, di trasmettere l'informativa alla Direzione HR per il procedimento disciplinare nei suoi confronti.

Nel caso si ravvisino elementi di non manifesta infondatezza del fatto, i Destinatari della Segnalazione, conclusa l'istruttoria, formalizzano i propri rilievi e le relative raccomandazioni in appositi *report* oggetto di condivisione con le Funzioni competenti, anche per l'adozione dei provvedimenti conseguenti, quali:

- la Direzione HR, per eventuali profili di responsabilità disciplinare;
- le Funzioni aziendali competenti per l'adozione delle azioni correttive;
- eventualmente l'Autorità giudiziaria per i profili di rispettiva competenza.

I dati e i documenti oggetto della Segnalazione vengono conservati a norma di legge.

L'attuazione delle raccomandazioni e delle azioni correttive indicate è di responsabilità delle singole Funzioni incaricate.

TUTELA DEL SEGNALANTE

Pantytex S.p.A. e il Gestore garantiscono, nel corso di tutto il processo di gestione delle segnalazioni, confidenzialità e riservatezza circa l'identità del Segnalante e le informazioni oggetto delle stesse, nonché, protezione di qualsivoglia altra informazione che potrebbe rivelare, direttamente o indirettamente, l'identità della persona che ha fatto la segnalazione. La garanzia rimane tale anche nel caso in cui la segnalazione si riveli in seguito infondata o non rilevante.

La documentazione inerente ogni Segnalazione ricevuta, e gli eventuali documenti a supporto della

stessa, è conservata nel rispetto dei requisiti di riservatezza per il tempo necessario per lo svolgimento delle attività di gestione delle Segnalazioni ricevute e per non oltre 5 anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di Segnalazione.

Pertanto, fermi restando i diritti riconoscibili in capo al Segnalante ai sensi del regolamento UE 2016/679 (GDPR) e del D.Lgs. 24/2023, la Segnalazione non può essere oggetto di visione né di estrazione di copia da parte di eventuali richiedenti.

L'intero processo deve garantire la riservatezza dell'identità del Segnalante sin dalla ricezione della Segnalazione e in ogni fase successiva. A tale scopo, in conformità alla normativa vigente, la Società ha istituito una serie di meccanismi volti alla tutela del Segnalante non anonimo, prevedendo:

- a) la tutela della riservatezza dell'identità del Segnalante;
- b) il divieto di ritorsione nei confronti del Segnalante.

1. Obbligo di riservatezza

La riservatezza è garantita per ogni modalità di segnalazione prescelto dal Segnalante. Il Gestore è infatti appositamente competente per mantenere la riservatezza sia dell'identità del Segnalante sia del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

L'identità della persona Segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità non saranno rivelate senza il consenso espresso della stessa persona Segnalante, a persone diverse dal Gestore di riferimento, competente a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni, espressamente autorizzato e istruito a trattare tali dati ai sensi degli artt. 29 e 32, par. 4, del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e dell'art. 2 *quaterdecies* del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

Il Portale garantisce inoltre la riservatezza dell'identità del Segnalante anche mediante strumenti di crittografia. Il codice univoco assegnato dal sistema per accedere alla casella sicura di comunicazione con il Gestore sono conosciute solo dal Segnalante.

Solo il Gestore può accedere al contenuto della Segnalazione.

Nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità del Segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa.

Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla Segnalazione e la conoscenza dell'identità del Segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la Segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso della persona segnalante alla rivelazione della propria identità.

Analogamente, nel caso in cui nelle procedure di segnalazione interna la rivelazione dell'identità del Segnalante sia indispensabile anche ai fini della difesa della persona coinvolta, si potrà rivelare l'identità del Segnalante solo previa acquisizione del consenso espresso dello stesso.

In entrambi i suddetti casi, oltre all'acquisizione del consenso del Segnalante, sarà dato comunque avviso al Segnalante stesso, mediante comunicazione scritta, delle ragioni della rivelazione dei dati riservati.

Pantytex S.p.A. tutela altresì l'identità delle persone comunque menzionate nella Segnalazione fino alla conclusione dei procedimenti avviati in ragione della Segnalazione nel rispetto delle medesime garanzie previste in favore della persona Segnalante. Resta salvo il diritto della Società di denuncia dei fatti innanzi all'Autorità Giudiziaria.

2. Divieto di ritorsione

La Pantytex S.p.A. non tollera alcuna conseguenza pregiudizievole nei confronti del Segnalante e si impegna a tutelare il Segnalante da qualsiasi atto ritorsivo o discriminatorio posto in essere quale conseguenza diretta o indiretta della segnalazione effettuata.

Per ritorsione si intende “qualsiasi comportamento, a/o od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all’autorità giudiziari o contabile o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare alla persona segnalante o alla persona che ha sporto denuncia in via dire/a o indire/a, un danno ingiusto”.

Il D.Lgs. 24/2023 al comma 4 dell’art. 17 indica un elenco esemplificativo e non esaustivo di tutto ciò che può rappresentare una ritorsione:

- a) il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti;
- b) la retrocessione di grado o la mancata promozione;
- c) il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dell'orario di lavoro;
- d) la sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa; e) le note di merito negative o le referenze negative;
- e) l'adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria;
- f) la coercizione, l'intimidazione, le molestie o l'ostracismo;
- g) la discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole;
- h) i danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o i pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di reddito;
- i) l'inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale, che può comportare l'impossibilità per la persona di trovare un'occupazione nel settore o nell'industria in futuro;
- j) la conclusione anticipata o l'annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi;
- k) l'annullamento di una licenza o di un permesso;
- l) la richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.

La predetta tutela, tuttavia, trova un limite nei «casi di responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione o per lo stesso titolo ai sensi dell’art. 2043 del codice civile».

La tutela non trova, quindi, applicazione nei casi in cui la segnalazione riporti informazioni false rese con dolo o colpa grave.

In caso di sospette discriminazioni o ritorsioni nei confronti del Segnalante, correlabili alla segnalazione, o di abusi dello strumento di segnalazione da parte dello stesso, la Società provvederà all’applicazione di sanzioni disciplinari.

L’adozione di misure discriminatorie nei confronti dei soggetti che effettuano le segnalazioni può essere denunciata all’Ispettorato nazionale del lavoro, per i provvedimenti di propria competenza, oltre che dal Segnalante, anche dall’organizzazione sindacale indicata dal medesimo.

Il licenziamento ritorsivo o discriminatorio del segnalante è nullo. Sono altresì nulli il mutamento di mansioni ai sensi dell’articolo 2103 del codice civile, nonché qualsiasi altra misura ritorsiva o

discriminatoria adottata nei confronti del segnalante. È onere della Società, in caso di controversie legate all'irrogazione di sanzioni disciplinari, o a demansionamenti, licenziamenti, trasferimenti, o sottoposizione del segnalante ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro, successivi alla presentazione della segnalazione, dimostrare che tali misure sono fondate su ragioni estranee alla segnalazione stessa.

IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ogni trattamento dei dati personali, compresa la comunicazione tra le autorità competenti, verrà effettuato da Pantytex S.p.A. a norma del Regolamento UE 2016/679 (GDPR). La comunicazione di dati personali da parte delle istituzioni, degli organi o degli organismi dell'Unione europea è effettuata in conformità del Regolamento UE 2016/679 (GDPR).

La gestione delle segnalazioni ed il relativo trattamento dei dati è effettuata da Pantytex S.p.A., in qualità di Titolare del trattamento, nel rispetto dei principi di necessità, proporzionalità e liceità del trattamento così come previsti dal GDPR.

In ottemperanza al principio di minimizzazione di cui all'art. 5 del GDPR, infatti, solo i dati personali che risultano pertinenti e necessari rispetto alle finalità della presente Policy possono essere oggetto di trattamento.

I dati personali che manifestamente non sono utili al trattamento di una specifica Segnalazione non sono raccolti o, se raccolti accidentalmente in fase di istruttoria, sono cancellati immediatamente.

In occasione di ogni Segnalazione, il Segnalato e altri soggetti coinvolti nella Segnalazione potrebbero non ricevere immediatamente una specifica informativa privacy in merito al trattamento dei loro dati, laddove sussista il rischio che, fornendo tale informativa, si comprometta la capacità di verificare efficacemente la fondatezza della Segnalazione o di raccogliere i riscontri necessari.

Laddove possibile, invece dovranno ricevere informativa privacy ai sensi dell'art.13 GDPR.

I soggetti del settore privato che condividono risorse per il ricevimento e la gestione delle segnalazioni, determinano in modo trasparente, mediante un accordo interno, le rispettive responsabilità in merito all'osservanza degli obblighi in materia di protezione dei dati personali.

DIFFUSIONE

Al fine di garantire un'ampia diffusione la presente Policy sarà:

- esposta nella bacheca aziendale;
- pubblicata sul sito internet aziendale <http://www.pantytex.com> nella sezione "Whistleblowing".

Con la presente Policy e l'adozione del canale di segnalazione interna, inoltre, la Pantytex S.p.A. non si limita a implementare strumenti di prevenzione di eventuali condotte illecite, ma intende altresì promuovere una cultura aziendale di contrasto all'illegalità.

IL SISTEMA SANZIONATORIO

Un sistema di *Whistleblowing* efficace deve prevedere delle sanzioni sia nei confronti del Segnalante, in caso di abuso dello strumento di Segnalazione, e sia nei confronti dei Segnalati in caso di accertamento degli illeciti segnalati e nei confronti di coloro i quali violano la tutela della riservatezza del Segnalante.

Il D.Lgs. nr.24/2023 prevede le seguenti sanzioni amministrative e pecuniarie:

- a) da € 10.000,00 a € 50.000,00 quando si accerta che sono state commesse ritorsioni o quando si accerta che la segnalazione è stata ostacolata o che si è tentato di ostacolarla o che è stato violato l'obbligo di riservatezza;
- b) da € 10.000,00 a € 50.000,00 quando si accerta che non sono stati istituiti canali di segnalazione, che non sono state adottate procedure per l'effettuazione e la gestione delle segnalazioni ovvero che l'adozione di tali procedure non è conforme a quelle indicate nella presente Policy, nonché quando si accerta che non è stata svolta l'attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute;
- c) da € 500,00 a € 2.500,00, nel caso di cui all'art. 16, co. 3 (perdita delle tutele), salvo che la persona segnalante sia stata condannata, anche in primo grado, per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile.

La mancata osservanza della presente Policy è sottoposta alla valutazione ai fini disciplinari da parte della società Pantytex S.p.A., in linea con quanto previsto dal CCNL di riferimento.